

**Una riflessione su un principio generale delineato recentemente dalla  
Cassazione sulla natura di reato eventualmente abituale  
del trasporto non autorizzato di rifiuti**

**SULLA INAPPLICABILITA' DELLA "PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO"  
ALLA FLOTTA DI FURGONI ABUSIVI CHE A ROMA RACCOLGONO  
ILLEGALMENTE RIFIUTI DA BRUCIARE POI DI NOTTE NEI CAMPI ROM**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

Recentemente la Corte di Cassazione ha delineato un principio estremamente importante in materia di reato eventualmente abituale del trasporto dei rifiuti per la esclusione dall'applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto".

Nella fattispecie specifica sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte affronta un caso ove si è accertato che le attività di gestione illecita sono state ripetute nel tempo e non si è trattato, quindi, di un episodio isolato, bensì di comportamenti reiterati nel tempo, il che ha portato ad escludere il necessario requisito della "non abitualità della condotta" e quindi - di conseguenza - alla non applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto".

Come è noto, le sentenze della Cassazione affrontano un episodio specifico, ma su quel caso concreto poi delineano un principio generale applicabile a moltissimi altri episodi, purchè i presupposti oggettivi e soggettivi siano simili e possano dunque rientrare nell'applicazione del principio generale...

Questa pronuncia (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 16 novembre 2016, n. 48318) è stata approfonditamente e brillantemente commentata in un recente articolo pubblicato su questa testata giornalistica on line dalla Dott.ssa Valentina Vattani<sup>1</sup>, che peraltro ha colto e sottolineato il punto fondamentale del concetto dell' "abitualità" del comportamento che fino ad oggi forse è stato sottovalutato nell'applicazione del principio in esame.

Per inquadrare meglio il concetto, e poi svolgere la riflessione specifica oggetto del titolo del presente intervento, voglio riportare integralmente il pregresso articolo perché proprio da quell'esame del principio generale dettato dalla Cassazione dobbiamo poi partire per sviluppare la nostra successiva attuale riflessione, per estendere tale principio della Suprema Corte ad un altro caso concreto molto importante.

---

<sup>1</sup> [http://www.dirittoambiente.net/file/news\\_3498.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/news_3498.pdf)



**“LA NATURA DI REATO EVENTUALMENTE ABITUALE  
DEL TRASPORTO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI  
LO ESCLUDE DALLA “PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO”**

**Nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 16 novembre 2016, n. 48318**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

La Cassazione Penale - con la sentenza n. 48318 del 16 novembre 2016 – prendendo in esame i presupposti per l'applicazione dell'istituto della “particolare tenuità del fatto” di cui all'art. 131 bis c.p., ha poi escluso che esso possa trovare applicazione con riferimento all'ipotesi di “trasporto di rifiuti senza autorizzazione” ex art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/06, data la sua natura di reato eventualmente abituale.

In premessa va sottolineato che per l'applicazione dell'istituto della “particolare tenuità del fatto” l'art. 131 bis c. p. è necessario compiere due ordini di valutazioni.

**I) la prima valutazione è legata alla tipologia del reato in relazione alla pena detentiva edittale massima prevista che non deve superare, sola o congiunta a quella pecuniaria, il limite dei cinque anni.**

**II) la seconda valutazione è legata:**

**a) alle modalità della condotta;**

**b) all'esiguità del danno o del pericolo.**

Si tratta di quelli che la relazione allegata allo schema di decreto attuativo ha indicato come “**indici-requisiti**” da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c. p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

A tali "indici-requisiti" si affiancano quelli che la stessa relazione ha definito “**indici-criteri**” costituiti da:

**1) la particolare tenuità dell'offesa;**

**2) la non abitualità del comportamento**

*Nella sentenza in commento, si ricorda: «come, per l'applicazione dell'istituto, si richieda al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità».*

Si tratta, dunque, di **un giudizio complesso**, poiché entrano in gioco numerosi dati che debbono tra loro incrociarsi.

In relazione al **criterio dell'abitualità del comportamento**, per potersi parlare di comportamento non abituale come ipotesi positivamente apprezzabile al fine dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, non si deve trattare di una delle condotte incluse nel comma 3 dell'art. 131bis c.p.: “*Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.*”



Su questo aspetto la Cassazione - in precedenza - ha già avuto modo di rilevare come: « **il riferimento all'ipotesi del soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, come chiaramente emerge dal tenore letterale della disposizione, si riferisce a condizioni specifiche di pericolosità criminale che presuppongono un accertamento da parte del giudice (come, del resto, in caso di recidiva - reiterata o specifica - anch'essa ostativa, diversamente da quella semplice, presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della stessa indole), mentre altrettanto non può dirsi per ciò che concerne le ulteriori ipotesi, riferite al soggetto che abbia "commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate"**» (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 3 novembre 2015, n. 44353).

A parere dei Giudici della Suprema Corte, nella disposizione normativa in parola non c'è alcun indizio che consenta di ritenere che **l'indicazione dell'abitualità del comportamento** presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che **possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento**, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle "condotte plurime, abituali e reiterate". La Cassazione dunque conclude affermando che: «**Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione**» (cit. Cassazione Penale).

Tali argomentazioni sono state prese a presupposto e sono state utilizzate anche per definire la vicenda oggetto della sentenza in commento, che si concretizzava in un **trasportato materiali ferrosi senza autorizzazioni - con quattro diversi conferimenti** - avvenuto nell'arco di un periodo compreso tra il 25/2/2012 ed il 23/6/2012.

In merito **all'ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione** si è, dunque, ricordato come - di regola - abbia natura di reato istantaneo, perché si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, **stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale**: «**Se, dunque, il reato necessariamente abituale che, come ricorda una non recente decisione (Sez. 1, n. 1430 del 9/3/1998, Confl. comp. in proc. Berisa Rama, Rv. 210201) per la sua stessa configurazione giuridica, postula una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si pone chiaramente in antitesi con il richiamo alla «non abitualità del comportamento» effettuata dall'art.131-bis cod. pen., quello eventualmente abituale - caratterizzato, sempre secondo la richiamata decisione, dal fatto che può anche realizzarsi ed è già "perfetto", anche solo con l'attuazione di una singola e specifica condotta, ma che può configurarsi anche come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe, condotte - versa in tale condizione solo nel caso in cui sia posto in essere mediante reiterazione della condotta tipica**».

Tale ultima evenienza risulta essersi verificata nel caso in esame, ove si è accertato che le attività di gestione illecita sono state ripetute nel tempo. Non si è trattato, quindi, di un episodio isolato, bensì di comportamenti reiterati nel tempo, il che ha portato ad escludere il necessario requisito della "non abitualità della condotta".

Valentina Vattani

Pubblicato il 22 novembre 2016"



Il concetto delineato dalla Cassazione appare - dunque - chiarissimo. Vediamo adesso la possibile applicazione di tale concetto ad un altro fenomeno di trasporto di rifiuti abituale e seriale - finalizzato poi a bruciature notturne - che su Roma sta assumendo dimensioni ed effetti devastanti.

La materia un esame riguarda il delicatissimo ed importantissimo reato di gestione illecita di rifiuti. Come è noto, l'art. 256 D.L.vo 152/06 non è un reato minore, ma un reato che - seppur di tipo (incomprensibilmente) contravvenzionale - riguarda **ipotesi importanti di violazioni sostanziali alle norme di tutela ambientale spesso con diretti riflessi sulla salute pubblica.**

Ma vediamolo bene insieme:

***“Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”***

***1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:***

***a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;***

***b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.***

***2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.***

***3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.***

***4. (...)***

***5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).***

***6. (...) 7. (...) 8. (...) 9 (...)***



Come appare evidente, l'ipotesi del primo comma (che comprende logicamente anche la mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) **è il reato/base unico ed essenziale per contrastare, ad esempio, tutti i soggetti che muniti di mezzi di ogni tipo trasportano illegalmente i rifiuti (anche pericolosi) verso i siti di smaltimento illegale.** Non a caso il sistema giuridico prevede poi la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato non solo in caso di condanna, ma addirittura in caso di "patteggiamento"...

E' un dato di fatto oggettivo infatti che - a parte gli abbandoni di rifiuti eseguiti direttamente dai privati e/o dalle aziende - gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei **trasportatori e smaltitori abusivi** che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. Esiste ormai radicata nel nostro Paese una realtà di **un numero infinito ed incontrollato di soggetti** che, utilizzando piccoli e medi mezzi intestati a privati (spesso soggetti di facciata, impunibili tipo persone anziane) e dunque del tutto "invisibili" perché anonimi, girano in lungo e in largo sul territorio per offrire un "servizio" che è molto appetito da una altrettanto vastissima massa di privati e titolari di piccole/medie aziende: il "ritiro" a bassissimo costo dei propri rifiuti per evitare i costi degli smaltimenti ufficiali.

Quando parliamo di illegalità ambientali va tenuto presente che **non esiste solo la grande criminalità organizzata** che opera a livelli superiori, ma dobbiamo prendere atto che esiste un **"mondo di mezzo" costituito da questa ulteriore realtà.** Ogni soggetto "in nero" che opera in modo silente ed occulto la "raccolta" di rifiuti presso privati o aziende, per tutto l'arco temporale della sua attività "aziendale" ogni giorno riverserà sul territorio cumuli di rifiuti costituiti potenzialmente da ogni e qualsiasi materiale, ivi compresi rifiuti pericolosi.

E' questa la fonte principale dei cumuli di rifiuti riversati sul territorio. Ed è **una fonte continua e permanente.** Stroncare questa fonte è dunque strategia rilevante per il contrasto alla diffusione di tali riversamenti di rifiuti.

Tutti questi soggetti devono rispondere di questo reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lvo n. 152/06) che, contrariamente a quello che ritengono - in modo assolutamente errato - anche alcuni organi di PG, si applica anche ai privati che guidano questi mezzi (intestati formalmente appunto a privati) perché questi soggetti operano attività di fatto di azienda "in nero" occulta (anche sotto i profilo fiscale e tributario).

Si tratta di soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che - dunque - non possono compilare alcun formulario e non possono emettere fattura. Tutta l'azione del soggetto e del mezzo sono pertanto **totalmente al di fuori di ogni regime legale** ed autorizzatorio; e l'azione di sversamento illegale - ovunque e comunque **al di fuori di tutte le regole.**



Dunque, si integra il reato di gestione illecita di rifiuti liquidi mediante smaltimento illegale ai sensi del **comma 1 (e non 2)** dell'art. 256 D.Lgs n. 152/06 che sanziona "**chiunque**" effettua una attività di raccolta, **trasporto**, recupero, **smaltimento**, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs, n. 152/2006 si applica infatti a **chiunque** eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge **a qualsiasi soggetto** che si trovi ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa. **Sono soggetti che non possono essere ricevuti da nessun sito di destinazione regolare e - dunque - i loro viaggi per forza di cose sono sempre e solo verso siti illegali...**

**La mancata iscrizione all'Albo è un fatto straordinariamente sostanziale**, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un'attività da sempre e per sempre "in nero" ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo. **Chi non si iscrive all'Albo manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere** in tutto l'arco della sua vita lavorativa; consegue che non potrà mai compilare alcun formulario, non potrà mai accedere a nessun impianto di trattamento o recupero ufficiale.

Dovrà inevitabilmente alla fine di ogni viaggio smaltire i rifiuti trasportati in modo illegale (leggi: riversandoli da qualche parte) ed infine è conseguentemente evasore totale a livello fiscale e tributario perché certamente in tale quadro non emette fatture.

Si tratta di un delinquere invisibile e silente, permanente e senza alcuna minima possibilità di operare - neppure in parte - legalmente. **Ogni rifiuto (anche pericoloso) trasportato da un soggetto non iscritto all'Albo è destinato a finire inevitabilmente in uno smaltimento illegale** con danno per l'ambiente e - spesso - per la salute pubblica.

Inoltre, questi soggetti creano danni rilevantissimi alle aziende virtuose che in questo settore rispettano le regole, si iscrivono all'Albo, redigono i formulari, emettono fatture e pagano le tasse, e poi trasportano i rifiuti verso centri di recupero o smaltimento autorizzati. I trasportatori onesti di rifiuti vedono sul mercato una concorrenza spietata e mortale da parte dei trasportatori illegali "in nero".



Ebbene, **una delle più gravi e preoccupanti applicazioni diffuse della “particolare tenuità del fatto” investe proprio questo reato di straordinaria importanza.** Perché a soggetti colti alla guida di veicoli utilizzati totalmente “in nero” per trasportare rifiuti (anche pericolosi) verso destinazioni illegali ignote, senza essere iscritti all’Albo e senza formulario e senza rispetto del regime fiscale e tributario, viene applicata la... causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ritenendo questo illecito come “bagatellare”!

Si tratta di soggetti che **fino a quel momento hanno operato in modo criminale seriale**, caricando rifiuti fuori di ogni regola, trasportandoli fuori di ogni regola e destinandoli a siti illegali fuori di ogni regola. Cioè il **“tessuto/base” di ogni illegalità**. Soggetti che hanno impostato la loro vita “aziendale” sul delinquere nel campo ambientale e di danno alla salute pubblica. Individuati tali soggetti dalla PG su strada in piena flagranza di reato, anziché maturare il persistere del sequestro preventivo del veicolo (propedeutico alla confisca definitiva) e – soprattutto – in luogo di attivare subito accertamenti collaterali per ricostruire le illegalità pregresse, attuali e futuribili poste in essere ed in itinere di quel soggetto, risalendo alle fonti, mettendo in luce contiguità e collusioni, ed andando ad individuare gli inevitabili siti finali di smaltimento, e ricercando altri mezzi in uso e le ditte complici fornitrici dei rifiuti, si estingue il tutto nella non punibilità per “particolare tenuità del fatto” a livello “bagatellare”... Così incoraggiando il soggetto a continuare la sua attività...

Volendo fare chiarezza circa l’attualità e la concretezza del pericolo di danno costituito nel caso di un trasporto illecito di rifiuti senza iscrizione all’Albo, va sottolineato che il responsabile non potrebbe mai conferire presso un centro autorizzato il carico di rifiuti oggetto di gestione non autorizzata, che – invece - sono necessariamente destinati ad essere ceduti a soggetto terzo e/o smaltiti comunque in modo illecito determinando un danno potenziale e certo per l’ambiente. Il pericolo di danno in tali casi dove pertanto ritenersi concreto e attuale; e l’unico modo per far cessare la situazione di pericolo è procedere al sequestro inibendo l’azione illecita e la disponibilità dei mezzi e dei corpi di reato.

Molti forse ritengono che l’iscrizione all’Albo sia una mera formalità cartolare. Non è esattamente così...

Le prescrizioni necessarie per la gestione rifiuti, ad iniziare da quella trasversale di base che è l’iscrizione all’Albo, sono finalizzate non ad un mero ed asettico adempimento formale, ma a garantire invece la totale inoffensività della condotta rispetto al bene giuridico ambiente, sia questo in senso stretto sia riconducendolo al concetto di gestione del bene ambiente da parte della pubblica amministrazione. In tal senso, l’incriminazione in esame risulta avere un ruolo rilevante in ordine al controllo amministrativo preventivo (contenuto già a priori nella concessione dell’autorizzazione) di una attività, intrinsecamente rischiosa in quanto in grado di mettere in pericolo la salubrità dell’ambiente. Così che in presenza di una attività che possa mettere in pericolo l’ambiente e la salute pubblica, appare doveroso da parte



dell'ordinamento di dover attribuire alla pubblica amministrazione il compito di individuare tutte le cautele necessarie per prevenire la realizzazione dell'evento, al fine di consentire che il rischio di produzione del suddetto evento sia ridotto al minimo. Si viene in tal modo a determinare, **una forma di anticipazione di tutela**. Ecco perché il reato conseguente (art. 256 comma 1 T.U. ambientale) è - insormontabilmente - di **pericolo presunto** (come vedremo tra breve)...

È un altro dato storico oggettivo e incontestabile che alcuni aspetti di reati ambientali sono stati trattati con particolare benevolenza sia dalla giurisprudenza che - ancora prima - dagli organi di polizia giudiziaria. Quando si parla di crimini ambientali non si deve credere che esistono solo i grandi episodi che sono di interesse dei mass media e della grande comunicazione, i quali sono in realtà solo la punta emergente di un iceberg sotterraneo (spesso ancora oggi sottovalutato) di un mondo silente e meno eclatante di reati ambientali diffusi in modo capillare, sistematico e seriale sul territorio che - apparentemente ed oggettivamente "minori" rispetto ai grandi crimini di prima pagina - costituiscono invece un "mondo di mezzo" permeato di illegalità che - sommate tutte insieme - sono parimenti devastanti per l'ambiente e per la salute pubblica.

Esiste, infatti, da sempre nel nostro Paese una illegalità ambientale di fascia intermedia che è stata poi la causa scatenante dell'interesse dell'ecomafia nella soluzione finale attualmente in atto. Questa fascia intermedia ha veramente devastato il territorio. Non lo ho fatto in modo eclatante, come può essere la gigantesca discarica isolata che vede sotterrati quantitativi di enormi rifiuti lì concentrati tutti insieme, ma ha creato sul territorio una polverizzazione di singoli e minori riversamenti illegali puntiformi; ed è la somma che fa sempre il totale... Crea il totale una miriade infinita di soggetti intermedi che tutti giorni, sistematicamente, anzi tutte le notti, per tutto l'anno, per decenni hanno riversato (e continuano ancora oggi a riversare) i peggiori rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, sotto terra ed in ogni altro angolo del nostro Paese; tutti insieme hanno creato una gigantesca discarica abusiva che è meno evidente e importante sotto il profilo comunicativo rispetto alla grande e unica discarica profonda, ma non è meno perniciosa. Perché si tratta di migliaia e migliaia di riversamenti sotto terra e dentro le acque superficiali e sotterranee. Migliaia e migliaia di riversamenti isolati, silenti e notturni sparsi modo puntiforme sul territorio non fanno notizia da prima pagina, ma se li sommiamo tutti insieme, riunendoli come in un gigantesco puzzle, avremo come risultato una discarica frammentata e puntiforme dalle dimensioni spaventose in continuo e quotidiano aumento.

Questo è un aspetto molto spesso sottovalutato. Dunque, **questo formicaio di persone e aziende in nero che si muovono sul territorio nazionale sono il vero problema di fondo delle illegalità ambientali, soprattutto in materia di gestione illegale di rifiuti**. A mio avviso pari - come danno conseguente - all'ecomafia.





Fin qui quello che riteniamo l'inquadramento generale del problema applicabile ad ogni tipo di trasporto abusivo rifiuti operato come diverse finalità di smaltimento illecito.

### **Ma vediamo adesso il caso Roma in modo specifico.**

Per esaminare un noto caso concreto che rappresenta la conferma da manuale di quanto andiamo scrivendo, ricordiamo che è dato oggettivo ed incontestabile, peraltro documentato a livello nazionale con frequenza ormai sistematica anche dai servizi televisivi con filmati ed inchieste giornalistiche, che in diversi campi rom posti ai margini delle città (dal nord al sud) **di notte si bruciano sistematicamente cumuli di rifiuti - anche plastici e di altra natura tossica** - con conseguenti emissioni di fumi pericolosissimi perché contenenti alte concentrazioni di diossina che vengono inalate direttamente degli abitanti della zona (compresi i bambini che dormono in area). E' una realtà oggettiva, documentata e inoppugnabile che soltanto chi non vuole vederla può non vederla. Tali soggetti operano con furgoni a ciò destinati (spesso al limite della rottamazione e con targa straniera ed intestati a nonnette o parenti di comodo che stanno furbescamente a casa) e vanno a raccogliere in modo seriale e sistematico - appunto - rifiuti di ogni tipo presso privati ed aziende che vogliono disfarsene senza seguire i canali ufficiali. Raccolgono sia rifiuti non pericolosi che pericolosi e poi alla fine danno fuoco a tutto.

Ma cosa hanno in comune tutti questi soggetti attivi in questo formicaio silente ma permanente, attivo tutti i giorni e tutte le notti sull'intero territorio nazionale? Cosa li unisce tutti nella loro attività? Qual'è l'elemento comune - e per loro prezioso - per poter operare e delinquere in modo seriale e permanente? Risposta semplice ed elementare (anche se da molti ancora non percepita): i mezzi di trasporto... **Camion e furgoni sono l'unico e vero ed insostituibile mezzo per operare queste deleterie (e sottovalutate) forme di microcriminalità ambientale diffusa (dannosissima - va ribadito - per l'ambiente e la salute pubblica)**. Questi soggetti se non hanno camion e furgoni non possono delinquere.

Le "terre dei fuochi" nei campi rom alle periferie delle grandi città dal nord al sud sono - dunque - un esempio da manuale di microcriminalità parcellizzata ma aggregata da contestualizzare in sede di indagini di PG.

La "terra dei fuochi" non è soltanto in Campania come qualcuno pensa. **Nelle aree limitrofe al raccordo anulare di Roma esiste una realtà di bruciatura sistematica di rifiuti plastici e di ogni altro tipo (anche tossici e pericolosi) che viene attuata nei campi rom posti ai bordi della città.** Ogni giorno nella Capitale **una flotta (organizzata, anche se in modo rudimentale) di decine e decine di furgoni abusivi (spesso intestati ad unica persona come "testa di paglia", magari anziana ed impunibile) va raccogliendo rifiuti di ogni tipo** a costo bassissimo da titolari di imprese e privati (corresponsabili con dolo) per poi convergere sistematicamente ai bordi dei campi del raccordo anulare e attivare poi micidiali falò notturni che generano colonne di fumo tossico con avvelenamento massiccio da diossina della popolazione residente.



Lo stesso fenomeno è - notoriamente - presente nelle cinte periferiche di altre grandi città, soprattutto al centro/nord. I parametri di base di questa forma di perniciosa (e sottovalutata) criminalità ambientale parcellizzata sono identici in tutte le città.

Da tenere presente che la bruciatura notturna di rifiuti plastici aziendali e domestici crea un contributo di diossina cancerogena micidiale per tutti, compresi i bambini che sono le prime vittime di queste forme criminali come purtroppo insegna la "terra dei fuochi" in Campania dove i decessi di piccole vittime per tumori e leucemie è spaventosamente alto.

Va preso atto con onestà intellettuale che in diverse città italiane, dal nord al sud, esiste oggi in via di progressiva espansione un fenomeno conclamato di gestione illegale di rifiuti (anche pericolosi) attuato in modo seriale, sistematico e soprattutto strutturato in modo permanente da parte di soggetti appartenenti ai campi rom che sono ubicati nella fascia periferica delle città. **Quindi si tratta di una attività "abituale" e non certo occasionale, e tale attività è talmente "abituale" che gli autori vivono traendo unica fonte di reddito esclusivamente da tali illegalità.**

Va sottolineato - dunque - che non si tratta di episodi e fenomeni isolati e occasionali, ma di una vera **attività strutturata di fatto** (anche se a livello rudimentale) che gode anche di guardiania ai confini delle aree adibite a tali smaltimenti illeciti in modo da creare una **enclave di sottrazione del territorio al controllo pubblico.**

Il controllo su strada delle polizie statali e locali sui singoli furgoni che, come in un formicaio, portano i rifiuti per i roghi notturni nei campi esterni alla città non solo è importante, ma è strategicamente fondamentale ed è irrinunciabile. Una volta prelevato il carico di rifiuti, il furgone (che di regola non è iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) si dirige verso il campo rom di provenienza per operare lo smaltimento illecito, unendo il proprio carico a quello degli altri "colleghi" che nel frattempo hanno recato in loco altri carichi di rifiuti. Ogni furgone appare operare in modo innocuo ed isolato, ma in realtà si tratta di soggetti/attori di facciata che fanno parte di una **vera e propria organizzazione di fatto permanente** ove ognuno contribuisce in modo fattivo e determinante al **risultato criminogeno finale collettivo. E questo tutti i giorni in modo "abituale"...**

Inoltre ogni singolo trasporto sfugge al principio cardine del legislatore sull'obbligo di tracciabilità dei rifiuti che comporta obblighi precisi di comportamento a partire dai produttori. Principio che è alla base delle regole di gestione e di controllo sui rifiuti.

Vi è dunque una forte componente aggregativa da parte degli autori di questi illeciti. Infatti altro elemento caratterizzante la capacità aggregativa è lo studio di fatto delle norme, talché individuato il "buco nero" del principio della non confiscabilità del mezzo se non appartenente al soggetto conducente, oggi gran parte dei mezzi vengono intestati a persone terze che non partecipano direttamente alle operazioni di raccolta/trasporto ma - quali appunto aggregati - stazionano nei campi fuori del teatro delle attività di trasporto stesso<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - "Diritto all'ambiente - Edizioni" [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net) : "(...) Chi delinque si è letto attentamente la norma ed ha individuato il "buco nero" da sfruttare. Infatti se il



veicolo non “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e “appartiene a persona estranea al reato”, la norma non prevede la confisca... Una negativa falla nel sistema legislativo, che chi delinque sa bene come sfruttare. Praticamente la quasi totalità di questi mezzi oggi non sono intestati sulla carta a chi di fatto materialmente li guida ed opera in prima persona la gestione abusiva dei rifiuti, ma - abilmente e furbescamente - sono intestati formalmente a soggetti terzi, che si trovano a casa al momento del fatto-reato e poi - comunque - sono apparentemente “poveracci”, cioè nonnetti pensionati, disoccupati di comodo con parecchi figli a carico, cittadini stranieri nullatenenti, persone affette da malattie gravi e croniche, e comunque altri soggetti simili. L'effetto che si raggiunge con tali strategie - ben pianificate con il supporto di professionisti del ramo - è duplice: da un lato creare i presupposti (meramente formali) per un rapido dissequestro, sul presupposto oggettivo e cartolare che il mezzo appartiene a persona terza e - dunque - va comunque dissequestrato; dall'altro lato, soprattutto alimentare l'aspetto compassionevole in relazione alla figura del terzo intestatario (di comodo) che viene presentato poi in sede giudiziaria come un “poveraccio” innocuo, estraneo ed inconsapevole dei fatti-reato, che vive solo grazie a quel mezzo per attività modeste e magari fittiziamente lecite (anche se poi di fatto esistenti solo sulla carta), e che verrebbe privato dell'unica forma di sostentamento in caso di mantenimento in sequestro del mezzo. Da questa miscela di elementi, il “buonismo” prima investigativo e poi giurisprudenziale emerge latente ed i mezzi molto spesso vengono non sequestrati o poi - in caso di sequestro - subito restituiti. Ed il giorno dopo sono di nuovo al lavoro (illecito) in *turn over* senza fine... Se vengono di nuovo fermati, si replica.. Invece, a nostro modesto avviso, in questo secondo caso (praticamente dominante nel quadro reale della quotidianità) si devono valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare una applicazione sostanziale e non meramente cartacea e formale (e viziata dal “buonismo” in esame) del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

In primo luogo, va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportata rifiuti verso destinazione ignota e totalmente “invisibile” rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite.

E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante, che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ed asettica, ma deve ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale ai fini della reiterazione. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma - dunque - sempre necessaria.

Dunque, è importante descrivere bene il tipo di rifiuti, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? È occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l'unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l'ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un “bottino” che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti - pur essendo un soggetto singolo che si presenta come “privato” - li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona). Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui “falsi privati”, atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo



**Anche questo aspetto “culturale” non va sottovalutato, ma tradisce una “abitudine” del comportamento che rende seriale l’azione illegale.**

Molti campi rom in periferia sono trasformati di fatto in aree di accumulo e smaltimento illecito di rifiuti mediante bruciature sistematiche degli stessi a cielo aperto.

---

appartenente come “privato” e non come “azienda”, e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione “domestica” (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione). Conseguenze nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale “in nero” anche se le carte depongono per un “privato”. Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive.

Ma nel contempo credo sia oggi necessario – attese le furbizie sopra citate ed ormai consolidate e maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – operare anche una attenta valutazione sulla reale “appartenenza” di fatto del veicolo. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata alla lettura della “intestazione” formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre..

Il veicolo – come abbiamo sopra visto - è oggi quasi sempre “schermato” a livello formale dalla confisca. In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspettano elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. D'altra parte queste strategie sono mutate - con le dovute differenze strutturali - da analoghe furbizie nel settore della medie e grandi evasioni fiscali, ma mi sembra che in tali settori le indagini consentano sempre di smascherare i finti intestatari di comodo per individuare (e colpire con le dovute procedure e sanzioni) i veri titolari che spesso sulla carta sono dei “poveretti.” Anche nel settore ambientale è doveroso lo stesso impegno di attenzione investigativa e valutativa, per evitare che le realtà sulla carta prendano il sopravvento sulle realtà reali.

Questo per non cadere nella trappola delle (spesso banali e grossolane e – con un po’ di impegno - facilmente smascherabili) furbate messe in campo da questi soggetti; trappola che fa leva troppo spesso sugli aspetti compassionevoli sopra citati, recitate ad arte da questo tipo di delinquenti ambientali, che sfruttano a loro comodo i retrospensieri di “buonismo” investigativo e giudiziario.

È appena il caso di sottolineare che, come sopra accennato, chi opera in questo settore è spesso una “impresa in nero” sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario); “impresa in nero” mascherata da attività “privata” per ingannare l’organo di controllo; l’art. 256 si applica a tutto campo anche a tali soggetti, altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver attivato una norma premiale e di favore per chi delinque in modo occulto rispetto ad un’azienda regolare...

È logico che oggi molte “imprese” che agiscono in questo settore sono del tutto illegali ed abusive, e dunque vanno considerate per quello che sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo reato specifico.

Dunque, non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall’immagine esterna - apparentemente “privata” - ma va valutata l’attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Il reato disposto dall’art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 si applica a “chiunque” eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. (...).”



Il controllo su strada in questi casi è molto semplice, ma **è proprio dal primo controllo su strada che nasce poi la radice procedurale per l'applicazione o meno della "particolare tenuità del fatto" nelle fasi successive.**

Va controllato in primo luogo ogni documento inerente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in assenza del quale ci troviamo di fronte ad un trasporto totalmente "in nero" sotto il profilo ambientale, amministrativo e - soprattutto - anche fiscale tributario. Il mezzo va - dunque - immediatamente sequestrato. Va notiziata in tal caso anche la Guardia di Finanza per le palesi violazioni fiscali e tributarie connesse. Deve poi essere controllato il formulario di identificazione dei rifiuti, documento che certamente se il soggetto non è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali non può avere, ma ove il soggetto sia invece iscritto all'Albo deve comunque essere a bordo ed in assenza del quale si profilano una serie di altri illeciti significativi. Insomma da controllo di due documenti si può trovare la traccia importante e rilevante per riprendere una filiera di legalità estremamente dannosa per l'ambiente e la salute pubblica. La comunicazione di notizia di reato verrà redatta per il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs n. 152/06 per gestione illegale di rifiuti (mediante trasporto seriale) finalizzata allo smaltimento illecito sistematico.

**Ma il punto cardine è come contestualizzare il singolo trasporto di rifiuti da parte di un piccolo mezzo verso il sistema generale di bruciature notturne.**

La pattuglia di polizia ferma il piccolo furgone con a bordo uno o più giovani apparentemente innocui ed incensurati e - dunque - ad un esame superficiale il fatto sembra di modestissima entità. Ideale per essere inserito nella procedura per non punibilità per "particolare tenuità del fatto". Così sostanzialmente la denuncia diventa del tutto inutile, perché dopo poche ore i soggetti rientreranno in possesso del furgone, ed il giorno dopo inizieranno di nuovo la loro attività illegale in un ciclo senza fine. **Se ogni furgone viene destinato a tale irrilevante esito procedurale, tutta la flotta continua ad operare tranquillamente indisturbata senza soluzione di continuità.** Poiché tali flotte sono costituite da decine ed a volte centinaia di furgoni che si muovono in modo contestuale (spesso intestati alla stessa ed unica persona fittizia), si può ben intuire come questa strategia appaia vincente ed i roghi hanno garanzia di essere alimentati senza fine.

Il sistema va - dunque - affrontato e sradicato attraverso **una rinnovata visione delle comunicazioni di notizia di reato dirette al pubblico ministero.**

La comunicazione di notizia di reato per fatti similari (art. 256, comma 1, D.Lgs n. 152/06) per gestione illegale di rifiuti (mediante trasporto seriale) finalizzata allo smaltimento illecito sistematico derivante e successivamente combustione seriale dei rifiuti medesimi (art. 256/bis medesimo decreto) va redatta secondo innovativi principi di inquadramento generale.



**Va infatti effettuata una doverosa ed irrinunciabile premessa di contestualizzazione nello scenario generale di quel singolo episodio**, evidenziando alle attenzione del pubblico ministero che sul territorio di quel comune esiste un fenomeno conclamato di gestione illegale di rifiuti (anche pericolosi) attuato in modo seriale, sistematico e soprattutto strutturato in modo permanente da parte di soggetti appartenenti ai campi rom che sono ubicati nella fascia periferica della città (e quindi **“abituale”**).

Va sottolineato in modo chiaro, in tale rinnovata comunicazione di notizia di reato, che **non si tratta di episodi e fenomeni isolati e occasionali, ma di una vera attività aggregata di fatto che gode anche di guardiania ai confini delle aree adibite a tali smaltimenti illeciti** in modo da creare una enclave di sottrazione del territorio al controllo pubblico.

Questo in realtà è il punto fondamentale della contestualizzazione in esame da evidenziare nella CNR.

Va poi precisato il secondo passaggio dinamico, e cioè che tale comune attività strutturata di fatto opera secondo uno schema fisso: **la base strutturale è costituita da una vera e propria flotta di mezzi utilizzati per prelevare da ditte o privati (dolosamente complici e compiacenti) rifiuti di ogni tipo (anche pericolosi) a basso costo**. Ogni singolo mezzo appare in via superficiale, se non contestualizzato, come un elemento isolato, banale ed apparentemente irrisorio (e dunque potenzialmente anche soggetto alla fattispecie della “particolare tenuità del fatto”). In realtà, **se contestualizzato rispetto al fenomeno in esame, ogni singolo furgone fa parte di una “flotta” strutturata e organizzata da una unica finalità comune gestita da un gruppo di soggetti, cosicché ciascun mezzo è parte integrante ed inscindibile di un progetto criminale collettivo**. Punto fondamentale è che tutti questi mezzi in modo quotidiano e seriale partono sempre dalla stessa “base”, e poi al termine dei vari prelievi di rifiuti tornano esattamente allo stesso posto ove poi avviene lo smaltimento illecito (per lo più attraverso la bruciatura notturna a campo aperto dei rifiuti prelevati, oppure per la finalità di operare altre forme di gestione illegale mediante avvio ad attività di recupero sempre illegali).

In questo modo si riesce a delineare al pubblico ministero la contestualizzazione di quel singolo controllo effettuato magari nel centro cittadino rispetto alle dinamiche delle successive bruciature notturne collettive, e dunque si riesce a far percepire che non si tratta di un fenomeno isolato ma - invece - comunque aggregato e inquadrabile **in un meccanismo molto più complesso e articolato e dunque “abituale”...**

Va sottolineato ancora che il sistema, che peraltro crea concorrenza sleale per le aziende regolari di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero con alterazione delle leggi di mercato, è impostato nella raccolta sistematica a basso costo dei rifiuti anche pericolosi presso aziende e privati che - in concorso doloso con tali soggetti - per risparmiare sui costi di smaltimento regolare e legale forniscono in piena consapevolezza di illegalità i propri rifiuti (aziendali o domestici) a tali soggetti senza fattura, senza redigere alcun formulario di trasporto e senza ottemperare all'obbligo della garanzia di destinazione del rifiuto che incombe per direttiva europea su ciascun produttore/detentore (anche privato).



Una volta prelevato il carico di rifiuti, il furgone (che di regola non è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali) si dirige verso il campo rom di provenienza per operare lo smaltimento illecito, unendo il proprio carico a quello degli altri "colleghi" che nel frattempo hanno recato in loco altri carichi di rifiuti.

Dunque, a nostro modesto parere, se così si contestualizza ogni singolo viaggio di furgone, e l'intervento repressivo connesso, **va evidenziato nella CNR che non possono sussistere i presupposti per poter far ricadere tali singoli viaggi nella ipotesi della "particolare tenuità del fatto"** (la cui applicazione diffusa si tradurrebbe di fatto in un incoraggiamento a continuare in modo impunito nelle attività illegali seriali con gravissimo ed irreparabile danno per la salute pubblica, in quanto non si tratta di violazioni meramente formali e cartolari ma tutto il sistema è poi finalizzato a bruciare i rifiuti con immissioni devastanti per i cittadini dell'intera città o per altre non meno perniciose forme di smaltimento illecito ad alto e seriale danno ambientale e per la salute pubblica).

Per meglio inquadrare il fenomeno posto alla base di collocazione sistematica di quel singolo controllo su strada, sarà bene precisare che **la situazione che si va ad esaminare è connotata da una aggregazione di fatto permanente di famiglie di campi rom allargate rispetto a tali attività che traggono reddito solo da tali forme criminogene e che dunque il fenomeno è "abituale" in modo stabile e permanente**; il dato di fatto oggettivo è che l'assenza di ogni reddito dichiarato da tali famiglie conferma indirettamente che esse **traggono sostentamento solo da tali attività illegali**. Altro elemento caratterizzante la capacità aggregativa è lo studio di fatto delle norme, talché individuato il "buco nero" del principio della non confiscabilità del mezzo se non appartenente al soggetto conducente, oggi gran parte dei mezzi vengono intestati a persone terze che non partecipano direttamente alle operazioni di raccolta/trasporto ma - quali appunto aggregati - stazionano nei campi fuori del teatro delle attività di trasporto stesso.

Questo specifico aspetto va valorizzato in modo puntuale, forse addirittura con un paragrafo specifico nel testo del documento della CNR da redigere in modo da offrire un quadro specifico approfondito e compiuto.

**Qual è il reato da contestare?** Durante il controllo su strada nel centro cittadino, o comunque anche in aree periferiche ma lontane dal campo rom, quando la destinazione verso il campo rom medesimo per le bruciature è logica in via induttiva, ma in quella situazione contingente non dimostrabile in modo oggettivo ed inoppugnabile, va contestato il reato base di quell'articolo **256 comma 1 D.Lvo n. 152/06** che è il reato/base trasversale. E consigliamo questa contestazione/base per porre al riparo la verbalizzazione - ed il sequestro conseguente - da possibili proficue eccezioni delle difese; invece in questo caso nulla possono eccepire perché si tratta di reato minimale.



Resta invece sottinteso se il furgone viene individuato **in prossimità del campo rom** adibito al luogo di bruciatura e la polizia giudiziaria documenta la univoca ed incontestabile destinazione verso tale area adibita a smaltimento mediante falò, può essere agevolmente contestato il diverso reato delitto di cui all'articolo **256 bis comma due medesimo decreto**. Infatti, in tale ultimo caso il trasporto può essere considerato parte propedeutica essenziale in **funzione della successiva combustione illecita di rifiuti** e - dunque - agevolmente scatta tale contestazione molto più grave. Sarà la polizia giudiziaria a decidere, caso per caso, secondo la logica le dinamiche specifiche quale reato contestare

Resta sottinteso che in caso di contestazione del reato di cui all' art. 256 bis comma secondo decreto in esame, il problema dell'applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto" non si pone alla radice perché si tratta di reato/delitto ed è noto che il suddetto principio si applica solo ai reati/contravvenzione.

In conclusione, abbiamo cercato di dimostrare come nel fenomeno del trasporto di rifiuti con furgoni abusivi su Roma, rifiuti destinati poi ad essere bruciati di notte nei campi rom lungo la cinta esterna della città, esiste una **"abitudine" endogena e fisiologica** connaturale al fenomeno criminale medesimo caratterizzata dalla **serialità e permanenza quotidiana** dell'attività illegale posta in essere ex art. 256 comma 1 D.Lvo n. 152/06. Tutto l'opposto, dunque, di un fenomeno "non abituale"...

Riteniamo - dunque - che il principio in materia di reato eventualmente abituale del trasporto dei rifiuti per la esclusione dall'applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto" così come delineato da Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 16 novembre 2016, n. 48318, **possa trovare diretta applicazione anche per escludere l'applicazione del principio della "particolare tenuità del fatto" medesimo anche in relazione al grave fenomeno - in questa sede esaminato - del trasporto illegale massivo di rifiuti - finalizzato poi a bruciature nei campi rom - a Roma ed in altre città italiane.**

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 1 dicembre 2016*